

T.A.R. EMILIA ROMAGNA
SI ATTESTA L'AVVENUTO
PAGAMENTO DIRITTO DI
COPIA MEDIANTE MARCHE
DA BOLLO PER EURO 12,40
BOLOGNA LI 06/03/14...

N. 69/14 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2013, proposto da:
La Rosa dei Venti di Lella Valeria Ernesta Impresa Individuale,
rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Gugnoni, Matteo Santini,
con domicilio eletto presso Paolo Bonetti in Bologna, via Altabella 3;

contro

Servizio Sanitario Regionale Ausl Ravenna-Ora Azienda Unità
Sanitaria Locale della Romagna, rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Gamberini, con domicilio eletto presso Paolo Foschini in
Bologna, via San Vitale 40/3/A;

per l'annullamento

dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, per
l'affidamento in concessione delle gestioni degli esercizi-bar
all'interno della struttura "bar c/o il centro di medicina e

prevenzione (CMP) del P.O. di Ravenna, in via Fiume Montone abbandonato n. 134, con annesso servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande e generi alimentari", catalogato al lotto 4 del bando di gara e di ogni provvedimento anteriore, preordinato, consequenziale e connesso, nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Servizio Sanitario Regionale Ausl Ravenna-Ora Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente era il titolare della concessione per l'esercizio-bar all'interno del centro di medicina e prevenzione dell'azienda sanitaria di Ravenna.

L'amministrazione ha emanato un nuovo avviso pubblico per l'affidamento in concessione di detto esercizio.

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al Tar l'interessato deducendone l'illegittimità sotto vari profili in

particolare sostenendo l'avvenuta proroga tacita della propria concessione ritenuta preclusiva dell'attivazione della nuova procedura.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata controdeducendo alle avverse doglianze e concludendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione, in quanto il presente ricorso ha ad oggetto la procedura di affidamento in concessione che rientra palesemente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133 lettera e) del c.p.a..

2.1. Non ha, infatti, alcun rilievo la circostanza che uno dei vizi dedotti concerne la proroga o meno del contratto in quanto detta questione pregiudiziale rientra nella cognizione incidentale del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 8 del c.p.a. stesso, al fine di valutare la legittimità dell'atto impugnato.

2.2. È irrilevante, poi, la circostanza che l'articolo 36 dell'avviso pubblico individua quale unico competente il foro territoriale di Ravenna poiché detta disposizione non può che riguardare le controversie concernenti l'esecuzione del contratto.

2.3. Il riparto di giurisdizione, tra giudici amministrativo e giudice ordinario, infatti, è inderogabile e le parti non possono disporre diversamente.

m

3. Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver l'interessato partecipato alla nuova procedura in quanto lo stesso non ne contesta lo svolgimento bensì l'attivazione impugnando proprio l'avviso pubblico per il quale ha una propria legittimazione, differenziata e qualificata, in quanto titolare della precedente concessione che, secondo la tesi del ricorrente, dovrebbe essere prorogata con conseguente illegittimità, in radice, dell'intera procedura ed in particolare dell'avviso emanato.

4. Ciò premesso nel merito il ricorso è infondato.

Vero è che l'articolo 2 del capitolato speciale stipulato con il ricorrente, precedente concessionario, prevedeva la possibilità di un rinnovo di anno in anno fino al massimo di tre anni in assenza di una disdetta.

Tuttavia, nel caso concreto, la disdetta è intervenuta in quanto con raccomandata dell'8 novembre 2012, prot. 80890/ACQBS/RA (doc. 5 prodotto in atti) l'amministrazione aveva chiaramente indicato che la fine del contratto era prevista per il 31 luglio 2013, con ciò chiarendo che non era sua intenzione consentire l'operatività della proroga tacita prevista dal contratto.

Va, conseguentemente respinta la prima censura dedotta con la quale si contesta il potere di emanare l'avviso pubblico perché in contrasto con detta clausola contrattuale e si sostiene, erroneamente, l'intervenuta proroga tacita così come va respinta la seconda ed ultima censura dedotta non essendo violato né il legittimo

h

h

affidamento né i principi generali in materia di attività amministrativa in quanto la clausola negoziale era chiara nel prevedere che in presenza di disdetta non avrebbe potuto operare la proroga del contratto.

Parimenti anche il comportamento dell'amministrazione era chiaro, sin dall'8 novembre 2012, nell'esprimere la volontà di evitare la proroga del contratto e, quindi, non solo nel pieno rispetto dei termini previsti dal capitolato ma in un momento ampiamente antecedente, tale da impedire il sorgere di qualunque aspettativa anche di fatto alla possibile proroga.

5. Per tali ragioni il ricorso va respinto unitamente alla domanda risarcitoria che è infondata stante la legittimità degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell'amministrazione intimata che si liquidano in complessivi euro 3000 (tremila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere


Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 7 FEB. 2014



IL SEGRETARIO
Luca Pasi
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Bologna, il 5 MAR 2014

Luca Pasi
IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti

la presente copia della sentenza n. 149/14 e, conforme all'originale, viene rilasciata in forma esecutiva, a richiesta
AW. R. GAMBERINI PER AUSL ROMAGNA

Bologna, il 5 MAR 2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Luca Pasi